

Codice DB1613

D.D. 6 dicembre 2012, n. 534

**Rinnovo dell'autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 45/1989 per il completamento del "Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) localita' Cascina Scarella", presentato dalla Societa' Allara S.p.A.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

1. La Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, 42 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e della l.r. 9 agosto 1989 n. 45, alla prosecuzione dell'attività estrattiva per il completamento del "Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) località Cascina Scarella", per 12 mesi dalla data del presente atto.
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 6 - 6096 dell'11 giugno 2007, nella precedente autorizzazione espressa con determinazione dirigenziale n. 40 del 19 novembre 2007 e nelle successive d.d. n. 136 del 6 giugno 2008 e n. 194 del 21 luglio 2010 e nei loro allegati e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
3. Come indicato nel parere del Settore Prevenzione rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli, espresso con nota prot. n. 53323 del 4 luglio 2012, devono essere rispettate le indicazioni e geometrie di calcolo utilizzate nelle verifiche di stabilità presentate in allegato alla domanda.
4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, o contenuta negli atti citati al precedente punto 2, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
5. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 14/2006, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 68 – 2067 del 17 maggio 2011 e successivi aggiornamenti o adeguamenti.
6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Pontestura, all'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e alla Provincia di Alessandria, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive del Comune di Casale Monferrato.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto